

BOLKESTEIN: TAR CREA PRECEDENTE, OK PROROGHE A CHI HA INVESTITO PRIMA 2009

10 Luglio 2018



GIULIANOVA - Il balneatore che ha fatto ingenti investimenti sul suo stabilimento e tratto di spiaggia, prima dell'entrata in vigore della direttiva Bolkestein, ha diritto ad ottenere la proroga della sua concessione, con buona pace dell'obbligo di mettere tutto a gara europea dopo entro il 2020.

Una sentenza rivoluzionaria, quella che il 2 luglio ha emesso il Tribunale amministrativo regionale dell'Aquila, che ha dato ragione allo stabilimento balneare Arlecchino di Giulianova (Teramo), che si era visto inizialmente negare la proroga della concessione fino al 2035 dal Comune della nota località turistica.

Carta vincente per i legali dell'imprenditore, nel ricorso al Tar, l'aver evidenziato che l'investimento di miglioria sulla concessione, di ben 500 mila euro, sono stati effettuati prima del 2009, allorchè è stata adottata la famigerata direttiva che prende il nome da Frits Bolkestein, commissario europeo per il mercato interno della Commissione guidata da Romano Prodi, e che impone la totale liberalizzazione dell'affidamento delle concessioni demaniali, con la possibilità anche ad operatori di altri Paesi dell'Unione europea di partecipare ai bandi pubblici per l'assegnazione delle spiagge abruzzesi. Direttiva, che a seguito di una proroga, entrerà pienamente in vigore nel 2020, con conseguente obbligo di fare i bandi.

A creare crescente preoccupazione tra gli operatori abruzzesi, la recente bocciatura della Corte costituzionale, su ricorso del Governo, della legge regionale dell'aprile 2107, a firma del consigliere regionale Luciano Monticelli.

La norma autorizzava i Comuni a prevedere proroghe e misure di agevolazione, per garantire continuità ai concessionari balneari già insediati.

La Consulta ha osservato che la competenza in materia è dello Stato, e inoltre ha ribadito che non è legittimo prevedere diritti di precedenza a discapito di aspiranti nuovi concessionari, oppure agevolazioni in senso economico, a carico di chi volesse subentrare, da versare ai vecchi concessionari costretti a farsi da parte.

Secondo la Corte costituzionale, insomma nè la Regione nè i Comuni possono interferire con la libera concorrenza imposta dall'Unione europea e dalla direttiva comunitaria, con la conseguenza che non è possibile avvantaggiare i concessionari già esistenti.

Altre leggi regionali hanno fatto la stessa fine, impugnate dal Governo e cancellate dalla Corte Costituzionale.

E così anche i balneatori abruzzesi in un infuocato incontro a Pescara il 27 giugno scorso, alla presenza di Antonio Capacchione presidente nazionale, del Sindacato italiano balneari (Sib), hanno ribadito con forza la necessità di una legge nazionale, da negoziare con la commissione europea, al fine di disinnescare gli effetti perversi della Bolkestein, visto che è chiaro che le armi in mano alle Regioni sono a dir poco spuntate.

La sentenza del Tar abruzzese crea però ora un'importante precedente e apre uno spiraglio, sancendo il principio che chi ha ottenuto la concessione e fatto ingenti investimenti prima della Bolkestein ha tutto il diritto a vedersi rinnovata la concessione, per il tempo congruo al fine di rifarsi dei soldi spesi.

La richiesta di prolungamento della concessione, detenuta dal 2002 era stata inoltrata dalla società Arlecchino al Comune di Giulianova nel dicembre 2015.

Il Comune ha respinto la richiesta a seguito delle risultanze di un parere all'Agenzia del Demanio, che si basava sul fatto che il 4 agosto 2009 la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione Europea aveva contestato, alla luce della Direttiva Bolkestein appena emanata, la possibilità di tali proroghe, in quanto avrebbero garantito agli operatori economici già stabiliti in Italia privilegi tali da dissuadere o da impedire l'accesso al mercato rilevante di nuovi operatori economici.

Ripercorrendo il ginepraio di norme nazionali ed europee in materia, il Tar è giunto invece alla conclusione che questo non è argomento valido per il respingimento della richiesta .

In particolare il Tar richiama un'importante sentenza del luglio del 2016 della Corte di giustizia europea, in cui si precisa che una proroga di una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata "a tutelare la buona fede del concessionario", ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione "in un'epoca in cui non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza".

Tradotto: in caso di concessione rilasciata in data antecedente all'emanazione della Bolkestein, la cessazione anticipata della concessione "deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico".

Viceversa, la previsione di un periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione sia stata rilasciata dopo la direttiva Bolkestein.

Esattamente il caso della concessione dell'Arlecchino di Giulianova. La concessione e gli investimenti sono stati effettuati prima fosse scaduto il termine di recepimento della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, e cioè il 28 dicembre 2009, e che la Repubblica Italiana attuasse tale direttiva con il decreto legge 26 marzo 2010.